

Bruxelles, 22 agosto 2025
(OR. en)

12189/25

PECHE 233
DELECT 109

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5534 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.8.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5534 final.

All.: C(2025) 5534 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.8.2025
C(2025) 5534 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.8.2025

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività
di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda
e nelle acque ad ovest della Scozia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE è un obiettivo fondamentale del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹. Alcune attività di pesca demersale sono soggette a obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019 questo si applica a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nelle acque nordoccidentali. Il regolamento contiene inoltre disposizioni finalizzate a una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni bacino marittimo.

Il regolamento (UE) 2019/1241², entrato in vigore il 14 agosto 2019, stabilisce un quadro di misure tecniche per aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY), riduzione delle catture indesiderate ed eliminazione dei rigetti, contributo allo stesso tempo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE³. Tali misure tecniche dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine mediante l'uso di attrezzi selettivi. L'allegato VI del suddetto regolamento stabilisce le misure tecniche regionali per le acque nordoccidentali.

L'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'UE, dei piani pluriennali o dei piani specifici di rigetto.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tener conto delle specificità regionali delle attività di pesca pertinenti, conformemente all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) aventi un interesse di gestione diretto sulle attività di pesca pertinenti delle acque nordoccidentali nel Mar Celtico relativamente agli stock di merluzzo bianco e merlano, che risultano inferiori al valore di riferimento limite per la biomassa riproduttiva (B_{lim}), il 30 aprile 2021 hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune che propone misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda. Tale raccomandazione comune è stata attuata mediante il regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione⁴ e successivamente aggiornata e prorogata tre volte, da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione⁵.

Le misure comuni tra l'UE e il Regno Unito sono attualmente oggetto di discussione in sede di comitato specializzato per la pesca, ma non sono ancora state concordate. In assenza di accordo tra l'UE e il Regno Unito su misure tecniche, in particolare per gli stock ittici catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica nel Mar Celtico e in considerazione dello stato degli stock ittici nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda, continuano ad essere necessarie, per gli stock il cui livello di biomassa è inferiore al B_{lim} , le misure correttive previste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472⁶ (piano pluriennale per le acque occidentali), per assicurare che lo stock o l'unità funzionale in questione possa ritornare rapidamente a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY.

Le misure tecniche adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione scadranno il 31 dicembre 2025. Il 2 giugno 2025 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali ha pertanto presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui ha chiesto di prorogare le misure tecniche fino al 31 dicembre 2026.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune in cui hanno proposto misure tecniche specifiche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque ad ovest della Scozia.

A seguito di una valutazione positiva della raccomandazione comune da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)⁷, le misure tecniche sono state attuate tramite il regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione e sono state successivamente aggiornate e prorogate a tre riprese, recentemente con il regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione.

Le misure tecniche adottate a norma di quest'ultimo regolamento scadono il 31 dicembre 2025 e il 2 giugno 2025 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali ha presentato una raccomandazione comune in cui ha chiesto di prorogare le misure tecniche fino al 31 dicembre 2026. Questo consentirebbe di continuare a ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate, vista l'assenza di un accordo tra l'UE e il Regno Unito su misure tecniche adeguate.

Il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione, del 28 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2025/283, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/283/oj).

⁶ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj>).

⁷ https://stecf.ec.europa.eu/document/download/ec098f64-3df1-4feb-850c-1cb04ae58f86_en

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il principale intervento giuridico consiste nel prorogare la validità delle misure tecniche attualmente in vigore al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e ridurre il livello delle catture indesiderate. Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno le misure tecniche specifiche.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Tutte le misure proposte intendono contribuire alla conservazione delle risorse alieutiche nel bacino marittimo e sono state inizialmente incluse in una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in tali zone ai fini di una modifica dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.8.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche adottate a livello regionale per le acque dell'Unione situate nelle acque nordoccidentali.
- (2) Detto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione² per quanto riguarda misure correttive miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività miranti a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda. Le misure in questione, che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali, sono state successivamente aggiornate e prorogate a tre riprese, rispettivamente, tramite i regolamenti delegati (UE) 2022/2588³, (UE) 2024/492⁴ e (UE) 2025/283⁵ della Commissione.

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 338 del 30.12.2022, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2588/oj).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2024/492 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2024/492, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/492/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2025/283 della Commissione, del 28 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche

- (3) Dette misure, introdotte nel regolamento (UE) 2019/1241 mediante il regolamento delegato (UE) 2025/283, scadranno il 31 dicembre 2025.
- (4) Con raccomandazione comune presentata il 2 giugno 2025, il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi) ha chiesto di prorogare le misure fino al 31 dicembre 2026.
- (5) Poiché continuano a essere necessarie, per gli stock il cui livello di biomassa è inferiore al B_{lim} , le misure correttive di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 per assicurare che lo stock o l'unità funzionale in questione possa ritornare rapidamente a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY, alla luce dello stato preoccupante degli stock ittici nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda e delle discussioni in corso tra l'Unione e il Regno Unito sulle misure tecniche relative agli stock ittici catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica nel Mar Celtico, le misure correttive dovrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2026, al fine di continuare a ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate.
- (6) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato l'8 luglio 2025.
- (7) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, Poiché le misure da prorogare scadono il 31 dicembre 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026 al fine di garantire la continuità giuridica.
- (8) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁶, e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2025/283, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/283/oj).

⁶ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.8.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN